

Gli ingegneri chiedono a Di Pietro più certezze

Opere pubbliche, norme al restyling

DI BENEDETTA P. PACELLI

Dighe, ponti, strade per essere sicure devono essere realizzate con norme tecniche di settore chiare. E le uniche a esserlo, per gli ingegneri, in attesa di una normativa del tutto nuova, sono quelle relative ai decreti ministeriali del 1996. Ecco perché il centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri chiama in campo il ministero guidato da Antonio Di Pietro e chiede con una circolare di riformulare un articolo del decreto milleproroghe che in questo senso crea confusione. Secondo il centro studi di categoria infatti nell'articolo 20 del milleproroghe si mantiene contemporaneamente la proroga di due norme, quella del 1996 e quella del settembre 2005 che ha riunito in un decreto le norme per il settore, ma che ha trovato la sua applicazione solo a partire da gennaio 2008, creando incertezza a tutti quei progettisti che si trovano alla prese con una normativa del tutto nuova e non chiara. Per il Cni va resa chiara e inequivocabile la proroga dell'applicazione della normativa previgente (quella cioè del 1996 ndr), per la durata di 18 mesi. Sul problema oltre al Cni si sono pronunciati l'As-

sociazione delle organizzazioni

di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico economico (Oice) e l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance). L'Oice lancia l'allarme per le conseguenze derivanti dall'incertezza giuridica dovuta alla mancata pubblicazione in gazzetta ufficiale delle nuove norme tecniche sulle costruzioni messe a punto dal ministero delle infrastrutture e precisa che occorre intervenire al più presto per sanare i rischi che derivano dalla messa a regime delle disposizioni del 2005. Il rischio evidente per l'Oice è, infatti, di paralisi del settore, almeno a livello progettuale, derivante dalla necessità di progettare seguendo le norme del 2005. L'Ance ha invece evidenziato che l'articolo 20 del milleproroghe sancisce un nuovo periodo transitorio di 18 mesi a partire dicembre 2007, in cui sarebbe ancora possibile applicare la previgente normativa tecnica e le relative norme di attuazione, in alternativa al Dm 14 settembre 2005 e precisa che, «la formulazione poco chiara dell'articolo 20 non dovrebbe indurre ad interpretazioni differenti che avrebbero come conseguenza l'entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 in quanto, se così fosse, non si ravviserebbe la necessità dello stesso articolo 20».

